

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE E SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)

CAPO I – FINALITA' E CONTENUTI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1. La Provincia di Venezia disciplina l'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Ente, in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio, dalle disposizioni della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" (e successive modificazioni ed integrazioni) e da altre disposizioni comunitarie, statali e regionali, anche successive al presente regolamento.
2. La Provincia di Venezia assicura altresì, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1:
 - il coinvolgimento nell'attività istruttoria di tutti gli uffici provinciali interessati;
 - la partecipazione all'attività istruttoria dei soggetti proponenti;
 - la sintesi e il coordinamento istruttorio, attraverso l'acquisizione di un'apposita valutazione tecnica, resa da un organo tecnico consultivo della Provincia, all'uopo istituito.
3. Allo scopo di perseguire le finalità, di cui ai precedenti commi 1 e 2, il presente regolamento disciplina la procedura di Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) e l'istituzione del Comitato Tecnico Provinciale.
4. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", nonché dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

CAPO II – IL COMITATO TECNICO PROVINCIALE

Articolo 2 – Il Comitato Tecnico Provinciale

1. E' istituito presso la Provincia di Venezia un organo tecnico consultivo, denominato Comitato Tecnico Provinciale.
2. I componenti del Comitato sono:
 - a) il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Geografici, che presiede il Comitato medesimo;
 - b) il Dirigente del Settore Politiche Ambientali;
 - c) il Dirigente del Settore Viabilità;
 - d) il Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale;
 - e) il Dirigente del Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo;
 - f) il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti;
 - g) il Dirigente del Settore Istruzione e Formazione Scolastica;
 - h) il Dirigente del Settore Formazione Professionale
3. In caso di assenza o di impedimento, ciascun componente può delegare, con atto formale, un proprio sostituto, designato tra i dipendenti del settore aventi funzioni di coordinatore tecnico.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Geografici o da un suo supplente, nominati dal Dirigente del medesimo Settore. Fino alla nomina del Segretario e del suo supplente, le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Geografici che ricopre il ruolo di posizione organizzativa.
5. Quando il Comitato esercita la funzione consultiva, di cui all'articolo 31 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2001", in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv, si applica, altresì, la disciplina di cui al medesimo articolo 31 (ed eventuali modificazioni ed integrazioni).
6. Il Presidente del Comitato può sempre invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto:
 - a) il Responsabile dell'istruttoria;

- b) i Rappresentati di altri settori provinciali, per l'esame di questioni, di particolare importanza, relative a singoli oggetti dell'ordine del giorno.

7. Il Presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, il Rappresentante dell'Avvocatura Provinciale, qualora sulle questioni esaminate pendano procedimenti giurisdizionali.

8. La composizione del Comitato si modificherà automaticamente in presenza di sopravvenuti mutamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare comunque in seno al Comitato la rappresentanza degli uffici preposti alla cura delle funzioni e dei compiti in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio, attualmente collocati nei settori elencati nel precedente comma 2.

9. I componenti del Comitato, il Segretario, il suo supplente, i dipendenti delegati dai componenti del Comitato, il Responsabile dell'istruttoria e i Rappresentanti dei settori invitati a partecipare senza diritto di voto, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, a norma delle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Articolo 3 – Funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale

1. Il Presidente del Comitato fissa l'ordine del giorno in base all'ordine cronologico di presentazione, da parte dei Responsabili dei procedimenti, delle richieste di espressione del Comitato.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, il Presidente potrà fissare un apposito e distinto ordine del giorno, al fine di esprimere esclusivamente i pareri, di cui all'articolo 31 della L.R. 27/2001, in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv.

3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.

4. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti.

5. Ciascun componente si esprime in ragione della propria specifica competenza e non ha facoltà di astenersi dal voto.

6. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La dichiarazione di voto non favorevole, non accompagnata da motivazione, sarà verbalizzata come voto nullo.

8. Il Comitato non può passare all'esame e alla votazione del successivo argomento iscritto all'ordine del giorno, se non dopo aver deliberato sull'argomento in discussione.

9. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

10. Ai lavori del Comitato possono assistere il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta Provinciale.

Articolo 4 – Convocazioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente nel luogo e all'ora prefissati con nota scritta, inviata per via telematica, per posta elettronica o a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, e recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria del Comitato e pubblicata su intranet, a disposizione per la consultazione dei componenti del Comitato stesso.

2. Eventuali argomenti aggiunti all'ordine del giorno, determinati da esigenze imprevedibili e straordinarie, devono essere comunicati ai componenti del Comitato almeno ventiquattro ore prima della seduta (computabili con riferimento ai soli giorni lavorativi), secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Copia della nota di convocazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente della Provincia, ai fini di cui all'articolo 3, comma 10, del presente regolamento.

Articolo 5 – Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Geografici e, in caso di assenza, dal suo supplente.

2. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Comitato.

3. Il verbale deve indicare:

- a) il numero e l'argomento dell'ordine del giorno;

- b) i presenti;
- c) l'esito della votazione,

e ad esso va allegata copia della relativa documentazione.

4. Qualora un componente, in ragione della sua specifica competenza, chieda la verbalizzazione di una dichiarazione di voto, il Presidente valuta la pertinenza e conseguentemente decide in ordine alla verbalizzazione.

5. Il verbale è letto, approvato e chiuso al termine della votazione su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 6 – Funzioni del Comitato Tecnico Provinciale

1. Il Comitato:

- a) approva i criteri e le modalità per il coordinamento dell'attività istruttoria, di competenza degli uffici provinciali, con quella propria del Comitato, ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
- b) compie la VTP, assolvendo in tal modo ad ogni esigenza ed obbligo valutativo, previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, propedeutico all'assunzione, da parte del competente organo, delle decisioni relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio;
- c) esprime il parere previsto all'articolo 9 del presente regolamento;
- d) esprime il parere, di cui all'articolo 31 della L.R. 27/2001, in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv, ad eccezione di quello da rendere in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- e) esprime parere in ordine alla conformità urbanistica e territoriale di progetti e interventi ed ogni altro parere tecnico in relazione al PTCP;
- f) può esprimere parere in relazione all'emanazione di circolari o atti interpretativi finalizzati all'attuazione del PTCP;
- g) con riferimento alle misure di salvaguardia, di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004, esprime parere sulla proposta di provvedimento di sospensione dei lavori "in contrasto con le prescrizioni del PTCP e tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione", ai fini dell'assunzione, da parte del Presidente della Provincia, del provvedimento di cui all'art. 29, comma 3, della L.R. 11/2004 citata;
- h) esercita ogni altra funzione ad esso eventualmente attribuita dai regolamenti della Provincia di Venezia;
- i) inoltre, per consentire il monitoraggio dell'attività di VTP, il Presidente del Comitato trasmette un report semestrale al Presidente della provincia e al Presidente della III Commissione Consiliare, competente ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento,

CAPO III – LA VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)

Articolo 7 – Contenuti della VTP

1. La VTP valuta preventivamente, in via istruttoria, tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del competente organo, delle decisioni relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio.

2. Gli elementi istruttori, di cui al precedente comma, attengono alle esigenze e agli obblighi valutativi, di competenza provinciale, previsti o desumibili:

- a) dalle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali;
- b) dai programmi regionali oggetto di attuazione provinciale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- c) dai piani e programmi provinciali, anche se soltanto adottati in base alla normativa vigente.

3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio Provinciale, per quanto di sua competenza e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, di specificare, laddove necessario od opportuno, i criteri di valutazione di cui ai commi precedenti.

Articolo 8 – Disciplina della procedura di VTP

1. Dopo aver svolto, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli uffici provinciali interessati, la necessaria attività istruttoria, il Responsabile del procedimento invia le conclusioni istruttorie al proponente, nonché al Presidente della competente Commissione Consiliare (Commissione III – Urbanistica – Beni Ambientali – Parchi – Tutela del Territorio – Mobilità -Trasporti), entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro predisposizione. Le conclusioni istruttorie sono contestualmente rese disponibili nell'area intranet provinciale.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni istruttorie, il proponente può presentare pertinenti e motivate osservazioni. Nel medesimo termine di 10 giorni lavorativi la commissione consiliare competente potrà esaminare la richiesta di VTP, congiuntamente alla documentazione tecnica e alla relativa istruttoria conclusiva degli uffici, nonché sentire i proponenti e formulare eventuali osservazioni.

2. Entro due giorni lavorativi dalla predisposizione delle conclusioni istruttorie o dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2, il Responsabile del procedimento invia al Presidente del Comitato la richiesta di VTP, allegando alla medesima copia della relativa documentazione, comprensiva, se del caso, delle eventuali osservazioni ricevute

3. Il Presidente convoca senza ritardo il Comitato, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

4. La VTP è trasmessa al Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza, nonché al presidente della competente commissione consiliare entro due giorni lavorativi dalla sua deliberazione.

5. Qualora il Comitato rilevi una carenza nell'istruttoria, delibera la restituzione degli atti al Responsabile del procedimento affinché quest'ultimo provveda alle necessarie integrazioni, nonché a presentare una nuova richiesta di VTP.

6. Qualora il Comitato deliberi che, ai fini della espressione della VTP sull'argomento in corso d'esame, sia necessario ed indispensabile acquisire una diretta conoscenza dello stato dei luoghi, il Presidente sospende l'esame del medesimo argomento, fissa contestualmente la data del sopralluogo, e provvede quanto prima possibile all'iscrizione del medesimo argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile. Dell'esito delle attività di cui sopra dovrà essere fornita tempestiva comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alla VTP propedeutica all'espressione dei giudizi di compatibilità ambientale da rendersi da parte del Consiglio Provinciale in materia di Valutazione Ambientale Strategica dei PAT/PATI, comunque formati, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO IV – ALTRE FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE

Articolo 9 – Parere reso ai fini della sospensione del procedimento

1. Quando, con riferimento alle funzioni e ai compiti, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si renda necessario sospendere il procedimento a norma delle vigenti disposizioni, il Responsabile del procedimento può previamente acquisire, dal Comitato, un apposito parere in merito alla sussistenza dei motivi della sospensione.

2. Il parere richiesto ai sensi del comma precedente dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile, in deroga all'ordine cronologico di presentazione delle richieste, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 10 - Criteri e modalità per il coordinamento dell'attività istruttoria

1. Al solo fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività istruttoria, di competenza degli uffici provinciali, con quella propria del Comitato, quest'ultimo definisce, di concerto con i rappresentanti degli uffici medesimi, specifici criteri e modalità.

2. I criteri e le modalità, di cui al precedente comma 1, sono approvati, con apposita delibera, dal Comitato all'uopo convocato dal Presidente.